



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 28 settembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 1/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 giugno 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 18/ 9/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 18/ 9/2021 SESSANA - AQUILE ROSANERO CASERTA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Aquile Rosanero Caserta, rispettivamente, in data 20/09/2021 ed in data 24/09/2021; rilevato che non risulta in atti la prova della trasmissione del preannuncio di reclamo alla società Sessana, in violazione dell'art. 67 comma 1 CGS; rilevato, altresì, che, sempre in violazione di detta disposizione, il reclamo è stato proposto oltre il termine dei tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara (nella fattispecie 18/9/2021); PQM dato atto della rituale comunicazione alle società ex art.67 comma 6 CGS, delibera l'inammissibilità del reclamo e, per l'effetto, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.34 LND C.R. Campania del 23/9/2021 pag. 302, di infliggere alla società Aquile Rosanero Caserta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamata; di infliggere, inoltre, alla società Aquile Rosanero Caserta la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l'ammenda di euro 600,00, trattandosi di prima rinuncia; dispone che la società Aquile Rosanero Caserta versi la somma di euro 300,00 in favore della società Sessana, a titolo di mancato incasso. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 18/ 9/2021 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI - S.C. VICTORIA MARRA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente presentati in data 19/9/2021 dalla Società S.C. Victoria Marra con cui quest'ultima ha lamentato l'irregolare posizione, ai fini disciplinari, del calciatore della Società UC Givova Capri Anacapri, sig. Principe Matteo (nato il 23/01/1997); in tesi della reclamante, infatti, detto calciatore non avrebbe interamente scontato la squalifica inflittagli giusta CU 20 del 15/10/2020 del C.R. Piemonte Val D'Aosta Campionato di Eccellenza e, pertanto, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe; la Società reclamata, ritualmente evocata, il 19/09/2021, a mezzo notifica via PEC dell'atto introduttivo del presente procedimento, non ha svolto difese; effettuati gli opportuni accertamenti presso gli Uffici competenti (C.R. Piemonte Val D'Aosta) è emerso che: a) il calciatore in

parola, allorquando ha militato nel Oleggio Sportiva Oleggio, è stato squalificato giusta CU n.20 del 15/10/2020 pag.22 a n. 3 giornate; b) due di queste giornate sono state ritualmente scontate, come emerge dall'esame dei referti delle gare successive del 18/10/2020 (Dufour Varallo - Oleggio Sportiva Oleggio) e del 21/10/2020 (Oleggio Sportiva Oleggio - La Pianese) in cui detto calciatore non risulta inserito in distinta; c) in seguito, a causa dell'emergenza COVID-19, sono stati sospesi TUTTI i campionati;; d) il calciatore, nelle more, è stato svincolato dalla Società Oleggio Sportiva Oleggio in data 7/1/2021, data antecedente la ripresa dei campionati di Eccellenza del C.R. Piemonte Val D'Aosta e dunque non vi sono state gare ufficiali utili per scontare la squalifica in essere; in seguito il calciatore in parola è stato tesserato in favore della società UC Givova Capri Anacapri a far data dal 21/8/2021; e) la prima gara ufficiale disputata dalla Società (campionato Eccellenza 2021/2022) è stata quella oggetto di reclamo; f) dall'esame della distinta di gara risulta, invero, che il calciatore Principe Matteo ha partecipato a detta gara, essendo stato inserito in distinta con il numero 9; g) per contro, residuando una giornata da scontare relativamente alla squalifica di cui al superiore punto a), il calciatore Principe Matteo non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe e, pertanto, il reclamo si appalesa fondato ex artt. 21 e 44, comma 5, CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo, di: a) infliggere alla Società UC Givova Capri Anacapri per i fatti e le causali di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) infliggere al Dirigente accompagnatore della Società Paturzo Gennaro la sanzione dell'inibizione, fino al 7/10/2021; c) infliggere al calciatore della Società U.S. Givova Capri Ancapri Principe Matteo, la sanzione della squalifica per n. 1 giornata effettiva oltre a quella da scontare; d) infliggere alla Società UC Givova Capri Anacapri l'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta/00); nulla in ordine al contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, in quanto non trattenuto.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA ED AMMENDA:

Euro 600,00 AQUILE ROSANERO CASERTA
vedi delibera

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 150,00 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 7/10/2021

PATURZO GENNARO (UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI)
vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRINCIPE MATTEO (UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI)

Publicato in NAPOLI il 28 settembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**